



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

### **PARCO ADAMELLO**

<b>NUMERO GENERALE</b>	683
<b>DATA</b>	29/11/2024

#### **OGGETTO :**

**LAVORI DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO NEL TRATTO DELLA VALLE CAMONICA - ANNO 2024" - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL.**

**C.U.P.: G47H24001460005 – CIG: B4482763C7**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PARCO ADAMELLO E T.A.**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICORDATO che negli ultimi anni la Comunità Montana di Valle Camonica ha realizzato numerosi interventi finalizzati all'identificazione ed al miglioramento di un percorso ciclabile di fondovalle, denominato Ciclovía dell'Oglio;

ATTESO che nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (sezione 6/B) è stata disposta nell'anno 2024, la previsione della realizzazione di interventi puntuali di manutenzione della Ciclovía dell'Oglio da effettuarsi lungo il tracciato della stessa, in relazione alle diverse esigenze che si presentano nel corso dell'anno;

PRESO ATTO che, dalla ricognizione effettuata dai tecnici del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente durante l'estate 2024, è risultato necessario provvedere alla manutenzione con rifacimento parziale di alcuni tratti del tappeto d'usura esistente della pavimentazione della ciclovía dell'Oglio, che si presenta con buche e dissesti nel manto esistente in diversi punti lungo tutto il percorso;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 191 in data 07/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo datato 01/10/2024 denominato "Manutenzione straordinaria della pavimentazione della Ciclovía dell'Oglio nel tratto della Valle Camonica - anno 2024" redatto dal Geom. Giovanni Matti del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente e costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico
2. Inquadramento territoriale interventi
3. Elenco prezzi
4. Computo metrico estimativo
5. Quadro incidenza manodopera
6. Capitolato speciale d'appalto
7. Schema di contratto

Con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
<b>1. Spese di investimento</b>		<b>Importi</b>	
1	Importo dei lavori a base di gara	€	26.963,61

2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	455,74
3	<b>Totale investimento (1+2)</b>	<b>€</b>	<b>27.419,35</b>
<b>2. Somme a disposizione</b>			
4	Incentivi alle funzioni tecniche (art.45 D.lgs. 36/2023) (2% di 3)	€	548,39
5	IVA su lavori e oneri sicurezza - 22%	€	6.032,26
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>6.580,65</b>
6	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (1. + 2.)</b>	<b>€</b>	<b>34.000,00</b>

ATTESO che per la realizzazione dell'opera di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che:

- l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023), mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:
  - 1) nella necessità di eseguire le opere quanto prima al fine di ripristinare la percorribilità, in zona in gestione alla CMVC;
  - 2) nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

PRECISATO che in relazione all'affidamento in parola si è inoltre provveduto all'acquisizione di apposito CUP, indicato in oggetto;

CONSIDERATO che:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- la normativa vigente prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la versione aggiornata dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- la presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- il parere della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 02 luglio 2013 n. 312 sancisce che la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è una vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge rispetto al MEPA (Mercato Elettronico della PA);
- il termine per l'effettuazione del lavoro è fissato la primavera 2025;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CNEL F011 - CCNL lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO CHE:

- è stato preliminarmente condotto un sondaggio di mercato con il quale è stata chiesta disponibilità ad eseguire l'intervento a tre distinti operatori economici, precisamente:
  1. GIUDICI SPA con sede legale in Via Rondinera n. 17 a Rogno (BG), nota rif. prot. CMVC n. 0012607 in data 14/11/2024;
  2. EDIL SCAVIL SRL con sede legale in Via Garibaldi n. 55 a Pedrengo (BG), nota rif. prot. CMVC n. 0012600 in data 14/11/2024;
  3. PIETRINI SRL con sede legale in Via Casa Bianca n. 182/a a Esine (BS);

PRESO ATTO CHE:

1. la ditta GIUDICI SPA ha telefonicamente declinato l'offerta, causa impegni già assunti in precedenza;
2. la ditta EDIL SCAVIL SRL ha declinato l'offerta con nota assunta al prot. n. 0012600 del 14/11/2024, imputando il proprio rifiuto al prezzo delle asfaltature, ritenuto insufficiente a ripagarne le spese;
3. la ditta PIETRINI SRL ha accettato, per le vie brevi, di effettuare i lavori e di presentare la propria migliore offerta economica.

CONSIDERATO l'art. 49 del D.lgs. 36/2023 "*Principio di rotazione degli affidamenti*" che, al comma 2, sancisce il divieto di affidamento e aggiudicazione di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;

EVIDENZIATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato "*in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto*";

TENUTO CONTO della particolare specializzazione e dell'esperienza maturata dalla Pietrini s.r.l. che, in precedenza, ha eseguito lavori di tipologia simile a quello oggetto della presente determinazione, commissionati da questo Ente; la Pietrini s.r.l., infatti, ha realizzato l'intervento precedentemente affidatole a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, offrendo un'esecuzione soddisfacente e prezzi competitivi rispetto alla media praticata nel settore di mercato di riferimento;

CONSIDERATE, inoltre, la tipologia e la modalità di esecuzione dei lavori in oggetto che, consistendo in "rappezzi" dell'asfaltatura esistente, logisticamente dislocati lungo tutto il percorso della ciclovia, presentano carattere di antieconomicità per molte ditte esecutrici, come peraltro sottolineato da almeno un operatore economico interpellato, a motivazione del proprio rifiuto a presentare offerta economica;

RITENUTO, pertanto, rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023 per le motivazioni sopra esplicitate;

#### DATO ATTO CHE

- in data 11/11/2024 è stata caricata la "Procedura telematica d'affidamento diretto" (id procedura n. 191955596) sulla base della documentazione progettuale predisposta;
- a presentare l'offerta è stata invitata la ditta Pietrini s.r.l. con sede legale in Via Casa Bianca n. 182/a – 25040 – Esine (BS) in quanto unica ditta, tra quelle contattate, resasi disponibile alla presentazione di un'offerta per il lavoro in oggetto;
- le specifiche tecniche del lavoro richiesto sono dettate dalla normativa in materia e, per il resto, sono state esposte nella documentazione progettuale su piattaforma telematica;

VISTO, nel merito, il documento d'offerta pervenuto entro il limite temporale utile, in data 12/11/2024, come riepilogato nella tabella sottostante:

<i>Ditta</i>	<i>sconto % offerto</i>	<i>tot. iva esclusa</i>
Pietrini srl	1,00000%	€ 27.149,71

CONSIDERATO CHE:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta dalla documentazione progettuale, elaborata sulla base dei prezziari ufficiali vigenti e sulla base dell'offerta praticata dalla ditta;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le seguenti lavorazioni:
  - la prevalente esecuzione delle lavorazioni attinenti alla categoria prevalente "OG3";

RITENUTO possibile affidare l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta Pietrini s.r.l. con sede legale in Via Casa Bianca n. 182/a - 25040 Esine (BS) P.IVA 02018180980 la quale è in possesso della specifica attestazione SOA, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'esecuzione dei lavori in oggetto e si è, inoltre, dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP, conformi alle indicazioni di progetto;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 nonché della specifica attestazione di qualificazione SOA per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto attraverso autocertificazione;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. INAIL\_46339567 del 04/11/2024;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la richiesta d'offerta e la documentazione caricata all'interno della procedura su portale SINTEL e ivi sottoscritta dall'operatore economico e ritenuta sufficiente a normare i rapporti tra le parti;

RITENUTO pertanto di affidare il lavoro come sopra descritto e per le motivazioni citate alla ditta Pietrini s.r.l. con sede legale in Via Casa Bianca 182/a Esine (BS) per l'importo di € 27.149,71 al netto di Iva al 22%;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B4482763C7;

ATTESO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante risorse proprie di bilancio 2024;

VISTA la necessità di effettuare una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macro-aggregato;

RICHIAMATO l'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di

disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare "le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta";

VISTO i prospetti seguenti, nei quali sono evidenziate le variazioni compensative in oggetto:

capitolo 1576/1	In riduzione	- € 28.227,93
capitolo 1685/0	In aumento	€ 28.227,93

capitolo 1226/4	In riduzione	- € 5.772,07
capitolo 1685/0	In aumento	€ 5.772,07

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

**CONSIDERATO:**

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

**DETERMINA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000, ad apportare le variazioni al Piano esecutivo di gestione relativo all'annualità 2024, come di seguito descritto:

capitolo 1576/1	In riduzione	- € 28.227,93
capitolo 1685/0	In aumento	€ 28.227,93

capitolo 1226/4	In riduzione	- € 5.772,07
capitolo 1685/0	In aumento	€ 5.772,07

3. di approvare la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36/2023, eseguita su piattaforma SINTEL, relativamente al lavoro di "Manutenzione straordinaria della pavimentazione della Ciclovia dell'Oglio, tratto della Valle Camonica - anno 2024", come da report di procedura SINTEL n. 191955596 depositato agli atti della presente Determinazione e come da offerta (prot. 0012614.XI.10 del 14/11/2024);
4. di ritenere rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni esplicitate nelle premesse;
5. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa Pietrini s.r.l. con sede legale in Via Casa Bianca 182/a - Esine (BS) (C.F. e P.IVA 02018180980), i lavori di sopra citati, mediante affidamento diretto per un importo di € 26.963,61 a cui si aggiungono € 455,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 27.149,71 al netto di Iva al 22%;
6. di stabilire quanto segue in relazione all'art. 192 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 s.m.i.:
  - a fine da perseguire: intervento di manutenzione pavimentazione della Ciclovia dell'Oglio nel tratto della Valle Camonica, per garantirne la percorribilità in sicurezza;
  - b oggetto del contratto: esecuzione lavori di asfaltatura;
  - c forma del contratto: lettera commerciale (ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014);
  - d clausole essenziali: durata, pagamento e quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
7. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a

€ 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con Deliberazione dell'ANAC 621/2022 e s.m.i.;

8. di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
9. di prendere atto che il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione è il seguente:

	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>DI PROGETTO</b>	<b>DI AGGIUDICAZIONE</b>
	<b>Spese di investimento</b>		
1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	26.963,61 €	26.693,97 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	455,74 €	455,74 €
<b>3</b>	<b>Totale investimento (1+2)</b>	<b>27.419,35 €</b>	<b>27.149,71 €</b>
	<b>Somme a disposizione</b>		
4	Incentivi alle funzioni tecniche (art.45 D.lgs. 36/2023) (2% di 3)	548,39 €	548,39 €
5	Iva su lavori e oneri per la sicurezza (22% di 3)	6.032,26 €	5.972,94 €
6	Ribasso di aggiudicazione		269,64 €
<b>7</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>6.580,65 €</b>	<b>6.790,97 €</b>
	<b>Importo totale del progetto</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>33.940,68 €</b>

10. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 27.149,71, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA nella misura di legge, per un importo complessivo di € 33.122,65;
11. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

Mission e	09	Programma	02	Titolo	1	Macroaggregat o	03	UEB	020901 2
Creditore				Pietrini s.r.l.					

Codice fiscale		02018180980
Oggetto/Causale		Manutenzione straordinaria della pavimentazione della Ciclovía dell'Oglio, tratto della Valle Camonica - anno 2024
Importo		€ 33.122,65

12. di imputare la spesa di € 33.122,65 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2024	1.03.02.09.012	1685/0 <i>Manutenzione della pista ciclabile di valle Camonica</i>	€ 33.122,65

13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
15. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi;
16. di liquidare e pagare il corrispettivo spettante alla ditta esecutrice a lavoro effettuato, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura;
17. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Parco Adamello  
**Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.**